



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 2021:

LEGGE 2 FEBBRAIO 2021 n.17

LEGGE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE DI VEICOLI E PARTI DI VEICOLI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) “Regolamenti UNECE”: l’Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a motore, le attrezzature e le parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, ed alle condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, sottoscritto a Ginevra il 20 marzo 1958 e modificato in data 16 ottobre 1995;
 - b) “Omologazione di veicoli o parte di veicoli”: il procedimento amministrativo mediante il quale l’autorità competente dichiara, dopo aver effettuato le certificazioni necessarie, che un veicolo, attrezzatura o componente presentato dal costruttore è conforme ai requisiti dei Regolamenti UNECE. Successivamente il produttore certifica che ciascun veicolo, attrezzatura o parte immessa sul mercato è stata prodotta in maniera identica al prodotto approvato;
 - c) “Autorità per l’Omologazione”: l’autorità competente per la Repubblica di San Marino in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli ai sensi dei Regolamenti UNECE;
 - d) “Certificato ATP”: il certificato che regola il trasporto di merci deteriorabili (transport of perishable foodstuffs) in furgoni frigo in base all’Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili ed ai mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti (ATP) sottoscritto a Ginevra il 1° settembre 1970;
 - e) “Certificato ADR”: il certificato che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada in base all’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957;
 - f) “Direttore Generale”: il Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione.

Art. 2

(Autorità per l'Omologazione)

1. L'Autorità per l'Omologazione, come individuata in via transitoria dall'articolo 31-bis del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153, è istituita presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima che ne assume pertanto funzioni e poteri. La denominazione dell'ente diviene "Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione".
2. L'Autorità per l'Omologazione rimane assoggettata alle vigenti norme relative alla natura giuridica, composizione degli organi, rappresentanza legale, modalità di funzionamento e finanziamento dell'ente presso il quale è istituita.
3. L'ente può utilizzare separatamente la denominazione "Autorità per l'Aviazione Civile", "Autorità per la Navigazione Marittima" o "Autorità per l'Omologazione" per le materie di rispettiva competenza.

Art. 3

(Campo di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'operatività dell'Autorità per l'Omologazione nei settori di rispettiva competenza.

Art. 4

(Funzioni dell'Autorità per l'Omologazione)

1. L'Autorità per l'Omologazione ha la funzione di:
 - a) designare il Servizio Tecnico come prescritto dagli Accordi dell'UNECE;
 - b) rilasciare, sulla base dei verbali di ispezione che il Servizio Tecnico ha redatto a seguito di ispezione in ottemperanza ai regolamenti e le normative vigenti, in ambito nazionale ed internazionale, i seguenti titoli:
 - 1) certificati di riconoscimento dei laboratori di prova nel settore automotive;
 - 2) certificati di accreditamento per costruttori di componenti, sistemi e loro parti di veicoli, e di veicoli completi di ogni genere e relativi rimorchi;
 - 3) certificati di omologazione di componenti, sistemi e loro parti di veicoli, e di veicoli completi di ogni genere e relativi rimorchi;
 - 4) certificati per rinnovi ATP;
 - 5) certificati ATP;
 - 6) certificazioni/omologazioni ADR per componenti, veicoli e relativi rimorchi;
 - 7) certificato CFP ADR per utilizzatori ed autotrasportatori;
 - 8) certificato per superamento corsi ADR per utilizzatori;
 - 9) certificazioni/omologazioni di ogni genere in materia di automotive.

Art. 5

(Poteri dell'Autorità per l'Omologazione)

1. L'Autorità per l'Omologazione, al fine di svolgere le relative funzioni di legge, è dotata dei seguenti poteri:
 - a) emana regolamenti, direttive e circolari;
 - b) predispone progetti normativi in materia;
 - c) mantiene i rapporti con gli organismi tecnici internazionali del settore;
 - d) esercita la rappresentanza tecnica della Repubblica di San Marino presso gli organismi internazionali di settore;

- e) propone alla Segreteria di Stato competente la firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione di trattati o convenzioni internazionali in materia;
 - f) intraprende ogni altra azione o misura consentita dai Regolamenti UNECE e rientrante sotto la sua competenza;
 - g) propone le tariffe relative ai servizi resi dall'Autorità da adottare con apposito Regolamento del Congresso di Stato.
2. Per lo svolgimento di alcune funzioni relative al settore delle omologazioni di veicoli e parte di veicoli, l'Autorità per l'Omologazione potrà farsi assistere da soggetti terzi previa stipulazione di appositi accordi.
 3. Il Direttore Generale, con provvedimento interno, può designare il personale dell'ente da assegnarsi, anche in via esclusiva, al settore delle omologazioni di veicoli e parti di veicoli.
 4. Nello svolgimento delle loro funzioni il Direttore Generale ed i dipendenti dell'ente assegnati al settore delle omologazioni, assumono la qualifica di pubblici ufficiali e sono assoggettati alla normativa vigente in materia di "Codice di condotta per gli agenti pubblici".

Art. 6

(Autorizzazione a stipulare contratti)

1. L'Autorità per l'Omologazione, nel rispetto delle vigenti norme relative alla gestione negoziale dell'ente, può stipulare contratti per ottenere servizi e prestazioni da parte di soggetti privati o pubblici per il perseguimento delle relative finalità.

Art. 7

(Lingua della documentazione)

1. Tutta la documentazione richiesta dall'Autorità per l'Omologazione nello svolgimento delle sue funzioni può essere presentata in lingua italiana o in lingua inglese. Tale norma trova applicazione anche per ogni altro tipo di comunicazione rivolta all'Autorità per l'Omologazione.
2. L'Autorità per l'Omologazione può utilizzare la lingua inglese nell'espletamento di tutte le sue funzioni laddove richiesto o ritenuto maggiormente idoneo.
3. Il presente articolo non trova applicazione nei casi in cui è diversamente disposto da convenzioni internazionali del settore ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino.

Art. 8

(Tariffe relative alle prestazioni dell'Autorità per l'Omologazione)

1. Le tariffe relative alle prestazioni rese dall'Autorità per l'Omologazione sono proposte dal Direttore Generale e adottate con apposito Regolamento del Congresso di Stato.
2. I diritti riscossi per i servizi resi sono comprensivi di ogni onere gravante sugli atti ricevuti o rilasciati dall'Autorità per l'Omologazione, ivi compresi l'imposta di bollo ed i diritti d'ufficio.
3. Contestualmente alla riscossione di qualsiasi importo di cui ai precedenti commi, l'Autorità per l'Omologazione è tenuta a rilasciare apposita nota di debito al soggetto tenuto al pagamento.

Art. 9

(Modifiche ed integrazioni della presente legge)

1. Al fine di consentire il costante aggiornamento della normativa sammarinese alla normativa internazionale di settore, le modifiche ed integrazioni della presente legge sono disposte mediante decreto delegato.

Art. 10
(Conflitto tra norme)

1. In caso di conflitto tra le normative sammarinesi e le disposizioni di cui ai Regolamenti UNECE, all'Accordo ADR o all'Accordo ATP, queste ultime prevalgono sulle prime.

Art. 11
(Norme di coordinamento)

1. Restano salvi ed impregiudicati gli atti e gli accordi compiuti e sottoscritti dall'Autorità per l'Omologazione, come transitoriamente individuata dall'articolo 31-bis del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 31-bis del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 febbraio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini